

Roma, 29 agosto 2012

A TUTTE LE IMPRESE

Loro Sedi

Oggetto: Legge n. 92/2012 ("Riforma Fornero" del mercato del lavoro) - Accordo Interconfederale sulla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

ACAP
Associazione delle
Società Concessionarie
di Autostrade Private

ANIASA
Associazione Nazionale
Industria dell'Autonoleggio
e Servizi Automobilistici

ANIP
Associazione Nazionale Imprese
di Pulizia e Servizi Integrati

ARE
Associazione delle Agenzie
di Recapito Espressi

ASSOAMBIENTE
Associazione Imprese
Servizi Ambientali

ASSOPOSTE
Associazione Nazionale
Imprese Servizi Postali

UNIFERR
Unione Nazionale
Imprese di Pulizia Ferroviaria
e Servizi Integrati

UNIPOINT
Unione Nazionale
Imprese Portuali

UNIRE
Unione Nazionale
Imprese Recupero

CONFINDUSTRIA

Il 3 agosto u.s. Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale (cfr. in allegato) in ordine alla procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali prevista dall'art. 4, comma 17 e seguenti, della legge n. 92/2012.

L'Accordo attua la facoltà prevista dal comma 17 dell'art. 4 della citata legge in base alla quale i contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

In particolare, le parti hanno concordato che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali potrà avvenire "in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile".

Tale riferimento deve intendersi comprensivo non solo del disposto dell'art. 411, comma 3, del c.p.c., ma anche delle eventuali ulteriori sedi sindacali individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 412-ter del c.p.c..


Ne deriva che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali ben potrà avvenire con modalità conformi alle procedure tradizionalmente utilizzate per concludere conciliazioni e transazioni e comunque anche nel contesto di queste ultime.

Pertanto, nel testo di eventuali atti di conciliazione, si suggerisce di inserire espressamente la formula che la sottoscrizione avviene anche ai fini della convalida della risoluzione consensuale. Formula analoga potrà essere utilizzata nel caso di dimissioni che vengano convalidate "in sede sindacale".

Le parti hanno, altresì, precisato che l'Accordo Interconfederale non preclude in alcun modo la possibilità che i contratti collettivi nazionali possano esercitare, a loro volta, la facoltà prevista dall'art. 4, comma 17, della legge n. 92/2012.

Cordiali saluti.

Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
(Giancarlo Cipullo)



Allegato
MI/mf

00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
fise@fise.org

20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429
fise.milano@fise.org

www.fise.org